

Allegato "B" al repertorio n. 12.360/6.585

## **STATUTO**

### Articolo 1

La fondazione denominata "FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI" o brevemente "FONDAZIONE AGNELLI" (all'interno del presente statuto "Fondazione") è stata costituita su iniziativa dell'Istituto Finanziario Industriale S.p.A. (successivamente denominata EXOR S.p.A. e poi incorporata dalla EXOR N.V.) e della FIAT S.p.A. (incorporata dalla Fiat Chrysler Automobiles N.V. e successivamente da Stellantis N.V.).

La Fondazione ha sede in Torino, via Giacosa n. 38.

### Articolo 2

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha lo scopo principale di favorire ed incrementare l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività tecnico-scientifiche, promuovendo e sviluppando, anche indirettamente con prestazioni a favore di Istituti o Enti aventi scopi analoghi, ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso dell'Italia in campo economico, scientifico, sociale e culturale.

Nell'espletamento ed ai fini di cui sopra la Fondazione può approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso dell'Italia in campo economico, scientifico, sociale e culturale e favorire lo sviluppo del sistema d'istruzione e formazione del Paese, anche attraverso l'erogazione di borse di studio e attraverso iniziative di formazione rivolte al personale del mondo dell'istruzione.

Inoltre, anche in continuità con gli scopi e le finalità della incorporata Fondazione Edoardo Agnelli per Attività Assistenziali e Sociali, la Fondazione, sempre nell'espletamento ed ai fini di cui sopra, persegue finalità di solidarietà sociale di beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, istruzione e formazione a favore di persone svantaggiate in ragione di età e di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, erogando a tal fine contributi e sussidi, con priorità alle famiglie di lavoratori che appartengono o abbiano appartenuto al personale del Gruppo Fiat ed alle famiglie residenti in Piemonte e in particolare in Val Chisone.

### Articolo 3

Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dai Soci Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dai loro organi sociali.

Il patrimonio è costituito:

- da quanto conferito a tale titolo dai Soci Fondatori;
- da quanto pervenuto da terzi, sempre che sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi e da quant'altro che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera di destinare ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio proveniente dalla incorporata Fondazione Edoardo Agnelli per Attività Assistenziali e Sociali è vincolato in apposito fondo destinato alla realizzazione degli scopi di beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, istruzione e formazione indicati nell'art. 2, ultimo comma.

Tale fondo può essere incrementato ma non ridotto al di sotto del valore di quanto pervenuto a seguito della fusione.

La Fondazione deve garantire almeno il mantenimento del valore reale della media delle erogazioni effettuate dalla Fondazione Edoardo Agnelli per Attività Assistenziali e Sociali negli ultimi cinque esercizi, pari ad euro 230.000 (duecentotrentamila), con riserva di incrementare tale importo.

### Articolo 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3 non destinati all'incremento dello stesso,
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

#### Articolo 5

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione,
- i Vice Presidenti della Fondazione,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Direttore,
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 12 membri nominati dalla EXOR N.V., dalla Fiat Chrysler Automobiles N.V. e dalla Giovanni Agnelli B.V. di comune accordo i quali provvedono, entro 30 giorni, sempre di comune accordo, a sostituire, per la restante parte del mandato, il componente che viene a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, in modo da assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo responsabile della Fondazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; gli stessi possono essere riconfermati.

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata entro la data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

#### Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare e revocare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Egli può delegare tali compiti, in tutto od in parte, ai Vice Presidenti e al Direttore.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in presenza di due Vice Presidenti, dagli stessi nell'ordine stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

#### Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, na-

- zionali o internazionali;
- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- provvede alla nomina del Direttore;
- provvede alla nomina di due componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, riservando al Ministero Istruzione, Università e Ricerca la nomina del terzo componente;
- provvede alla nomina e al licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Torino;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, ad altri consiglieri e al Direttore in aggiunta a quelli eventualmente già loro spettanti per statuto;
- delibera in merito ai criteri ed alle modalità di erogazione delle rendite.

#### Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario onde consentire la stesura e l'approvazione del relativo verbale; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### Articolo 10

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso:

- attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione,
- predispose gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo accompagnati da una relazione annuale sulla politica culturale, sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate,
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente della stessa,
- predispose i programmi di attività della Fondazione e dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione,
- è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione,
- coordina e controlla le attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse della Fondazione,
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione,
- può, all'occorrenza, nominare e revocare un Vice Direttore determinandone i poteri,
- può conferire mandati specifici per particolari incarichi.

Il Vice Direttore, se nominato, sostituisce il Direttore in caso di suo impedimento o assenza e compie gli atti di ordinaria amministrazione nei limiti dei poteri conferitigli.

#### Articolo 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti, dei quali due nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8 e uno dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

provvede al riscontro della gestione finanziaria;

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
- effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tutti i suoi componenti.

Alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la sede è la sede della Fondazione dove deve essere presente almeno uno dei revisori; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### Articolo 12

In caso di estinzione della Fondazione, il relativo patrimonio dovrà essere devoluto ad ente senza fini di lucro con finalità analoghe ad eccezione di quanto alla stessa pervenuto a seguito della fusione della Fondazione Edoardo Agnelli per Attività Assistenziali e Sociali che dovrà, unitamente ad eventuali incrementi, essere devoluto ad ente senza fini di lucro con finalità analoghe a quelle di tale fondazione incorporata ovvero, in mancanza di tale ente, a fini di pubblica utilità.

#### Articolo 13

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia anche per quanto riguarda la vigilanza.

Firmato:

John Philip ELKANN

Remo Maria MORONE